

Contributi - Circolare PC/73/CO del 23 dicembre 1998

Contributi - Circolare PC/73/CO del 23 dicembre 1998

(con le integrazioni di cui alla circolare INPGI-Prot. n. PC/74/Co del 28 dicembre 1998)

Oggetto: Variazione delle aliquote contributive relative alla TBC ed all'IVS

A TUTTE LE AZIENDE EDITORIALI

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA F.I.E.G.

Roma

AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA

Loro Sedi

ALLA CASAGIT

Roma

Circolare

Oggetto: Variazione delle aliquote contributive relative alla TBC ed all'IVS.

Il decreto legislativo n. 446/97 - istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive - **ha abolito** alcune aliquote contributive a carico delle aziende, tra cui quella destinata al finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, **per la parte eccedente l'aliquota prevista per il finanziamento delle relative prestazioni economiche, pari allo 0,35% delle retribuzioni corrisposte.**

Conseguentemente, sia per le imprese manifatturiere (che già versavano all'INPGI un contributo TBC pari allo 0,35%) che per quelle non manifatturiere (che versavano un maggior contributo pari al 2,01%) è stata prevista tale unica aliquota.

Le spese effettive a carico dell'Inpgi per far fronte alle prestazioni economiche riferite alla TBC nel 1997 sono state pari a soli 10 milioni.

Alla luce di ciò, il 17 giugno 1998 la FIEG e la FNSI hanno convenuto sulla necessità di procedere alla riduzione dell'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, dovuta all'Inpgi dalle aziende, dallo 0,35% allo 0,05% e di aumentare corrispondentemente dello 0,30% l'aliquota IVS.

A seguito del predetto accordo, il Consiglio di Amministrazione dell'Inpgi ha adottato una delibera in tal senso. Il provvedimento in questione è stato assunto in forza dei poteri che derivano all'Ente privatizzato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 509/94 e dall'articolo 3, comma 12, della legge n. 335/95.

La delibera in questione è stata trasmessa ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione di legge.

Il 22 dicembre scorso, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - di concerto con il Ministero del Tesoro - ha approvato il provvedimento

assunto dall'Inpgi.

Pertanto, **con effetto dal 1° gennaio 1998**, l'aliquota contributiva dovuta dalle aziende all'INPGI per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è ridotta dallo 0,35% allo 0,05%. Corrispondentemente è aumentata dello 0,30% l'aliquota IVS della gestione previdenziale dell'Istituto.

Poiché la contribuzione globale rimane invariata, non ne deriva l'esigenza di operare conguagli.

Il Capo Servizio
Riscossione Contributi e Vigilanza
(Dr. Antonio Marzioli)

[▲ \(#top\) torna in alto \(#top\) ▲](#)